



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
(Provincia di Grosseto)

**VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE**

*Sessione di prima convocazione seduta pubblica*

**DELIBERA N° 65 del 28/10/2011**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE, CONDIZIONI E CRITERI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA NELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

**L'anno Duemilaundici, addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 21:00 in**

**Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.**

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:**

<b>Presente:</b>		<b>Presente:</b>	
<b>FARNETANI GIANCARLO</b>	<b>S</b>	<b>FERRARO MARIO</b>	<b>S</b>
<b>LONZI CLAUDIO</b>	<b>N</b>	<b>CIANI GABRIELE</b>	<b>N</b>
<b>NAPPI ELENA</b>	<b>S</b>	<b>DE GREGORI FERNANDO</b>	<b>S</b>
<b>BARTOLETTI DANIELE</b>	<b>S</b>	<b>MILANI LUCA</b>	<b>S</b>
<b>GIOVANNELLI MAURO</b>	<b>S</b>		
<b>MASSETTI WALTER</b>	<b>S</b>		
<b>MUCCIARINI SANDRA</b>	<b>S</b>		
<b>ROTOLONI PIER PAOLO</b>	<b>S</b>		
<b>TAVARELLI FABIO</b>	<b>S</b>		

**11 Presenti**

**2 Assenti**

**E' presente il Sig. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.**

**Partecipa la Dott. ssa MASSAI MARIA LUISA Segretario generale del Comune.**

**Assume la Presidenza il consigliere avv. Tavarelli Fabio.**

## PROPOSTA DI DELIBERA

- Vista la legge regionale 7.2.2005 n. 28, recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", ed in particolare gli articoli che disciplinano il commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato al Titolo II, Capo III "Commercio in sede fissa" della suddetta legge, così come modificata con le successive L.R.T. 34/2007, 38/2009 e 40/2009;
- Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 approvato con DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R e pubblicato sul B.U.R.T. n. 11 del 06.04.2009 ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 che disciplinano la dotazione dei parcheggi per gli esercizi di vicinato;
- Visto l'art. 8 del soprarichiamato Regolamento di attuazione del Codice che, per quanto concerne le dimensioni delle medie strutture di vendita dispone, al comma 1, che "*le medi strutture di vendita di cui all'art. 15, comma 1, lett. e) del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500 mq*" nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- Visto il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 7.2.2005 n. 28 il quale dispone che "*previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di cui all'art. 22, comma 1, lett. i), definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri*" per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita;
- Visto l'art. 9 del Regolamento di attuazione del Codice che definisce gli indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. g) della L.R.T. 28/2005;
- Visto l'art. 27 del Regolamento di attuazione del Codice, che definisce la dotazione di parcheggi per ciascuna tipologia di vendita ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L.R.T. 28/2005;
- Visto l'art. 29 del suddetto Regolamento di attuazione del Codice, che definisce i requisiti dei parcheggi per le medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L.R.T. 28/2005;
- Visto l'art. 32 del suddetto Regolamento di attuazione del Codice, che definisce le dotazioni dei servizi igienici per la clientela delle medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L.R.T. 28/2005;
- Ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice e sulla base delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali definire la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita, tenendo conto degli indirizzi contenuti all'art. 9 del Reg.to di attuazione del Codice;
- Preso atto che le origini storiche del nostro comune attribuiscono una peculiare architettura urbana al centro abitato caratterizzata da un esiguo numero di strade ampie, ed una prevalenza di piccole vie strette ad unico senso di marcia per l'esiguità della carreggiata, tali caratteristiche rendono

sicuramente opportuno evitare l'attrazione di traffico veicolare e la circolazione di mezzi pesanti nel centro urbano;

- Preso altresì atto che le suesposte caratteristiche urbane del centro abitato, non ricorrono nelle aree periferiche del capoluogo, dove pertanto è più facile la realizzazione di medie strutture di vendita che rispettino i requisiti e gli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente, sopra richiamata;

- Preso atto delle osservazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria e con le parti sociali;

- Visto il verbale redatto a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 14.10.2011 con le associazioni di categoria e le parti sociali interessate;

## DISPOSITIVO

- 1) per tutto quanto esposto in premessa, sulla base dei principi di cui all'art. 9 del Reg. di attuazione della L.R.T. 28/2005, nell'ambito delle competenze attribuite al comune – soprattutto al fine di evitare una eccessiva attrazione di traffico veicolare e circolazione di mezzi pesanti nel centro abitato e di consentire alle attività di media struttura di vendita il rispetto dei requisiti e degli standard urbanistici previsti dalla vigente normativa, sono definiti i seguenti indirizzi per la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita:

Le medie strutture di vendita devono essere in possesso delle seguenti dotazioni:

- per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, i parcheggi per la sosta stanziale - collocati all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi – devono essere di dimensione pari alla misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
- i parcheggi per la sosta di relazione, devono rispettare quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento di attuazione della L.R.T. 28/2005, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti;
- i parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private;
- i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza, non superiore a 50 metri, e comunque idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso;
- una quota del 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione dovrà riservata al personale dipendente;
- in caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento;
- i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
- le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati

di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;

- il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio;

- servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni, fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, nella misura di un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, per le strutture con superficie di vendita superiore a 1000 mq.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta sopra riportata;

- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 18/10/2011

- Sentiti gli interventi che dopo la sbobinatura saranno allegati al presente atto;

- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

- Con voti favorevoli n. 9, astenuti 2 (FARRARO MARIO, DE GREGORI FERNANDO), resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
(Provincia di Grosseto)

**PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267**  
relativi alla proposta di Giunta Comunale

**OGGETTO:** PROGRAMMAZIONE, CONDIZIONI E CRITERI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA NELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Eventuali allegati n. \_\_\_\_\_

li 19/10/011

Il Responsabile del Servizio  
(GIANNINI GIORGIA)

Il Responsabile del Procedimento  
(SENSERINI LUISELLA)

**Il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata.**

li 19/10/011

Il Responsabile del Servizio  
(GIANNINI GIORGIA)

**Note:**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to TAVARELLI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---==oooOooo==---

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 04/11/2011  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 04/11/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

**Ufficio Proponente:**

- La presente deliberazione  
è divenuta esecutiva il 14/11/2011  
(pubblicata all'Albo Pretorio  
dal 04/11/2011 al 19/11/2011)

UFFICIO SUAP

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso atti amministrativi e d'ufficio.

Li 04.11.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

